

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2858-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e  
della programmazione economica**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**e col Ministro dell'ambiente**

*(V. Stampato Camera n. 2547)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati  
alla Presidenza il 31 ottobre 1997*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo internazionale in questione, sostitutivo di quello del 1983, conferma l'esistenza della Organizzazione internazionale dei legni tropicali, cui aderiscono paesi produttori e paesi consumatori, con compiti di gestione razionale delle risorse e del mercato.

In primo luogo si tratta di offrire un foro di consultazione, favorendo la cooperazione internazionale e garantendo la trasparenza del mercato internazionale del legno, attraverso la raccolta e la diffusione di dati relativi al commercio. Questo nuovo Accordo inoltre pone l'accento espressamente sulla tutela ambientale ed è finalizzato all'obiettivo di uno sfruttamento compatibile con la conservazione dell'*habitat*, grazie a politiche di mantenimento dell'equilibrio biologico delle zone produttrici: tutto questo forma l'«Obiettivo 2000», programma strategico di protezione delle foreste che tutte le Parti

dell'Accordo si sono impegnate ad adottare.

In prospettiva, l'Italia, insieme agli altri *partners* europei, è impegnata affinché si possa giungere ad una Convenzione mondiale che stabilisca regole giuridiche vincolanti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste (non solo, quindi, quelle tropicali).

In questa fase ancora di transizione è comunque indubbio il ruolo indispensabile del presente Accordo, per evitare che con uno sfruttamento selvaggio si pongano in pericolo gli equilibri del mercato mondiale del legno, al quale l'Italia è direttamente interessata, dato lo sviluppo dell'industria italiana del legno.

Per questi motivi, raccomando la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

LAURICELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

24 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

24 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che, per le annualità a partire dal 1998, il riferimento contenuto nella norma di copertura finanziaria si intenda al bilancio triennale 1998-2000.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



